



**Scuola Forense di Padova**  
"Francesco Baldon"

## **AREA DEL DIRITTO CIVILE, COMMERCIALE E DEL LAVORO**

### **CASO IN MATERIA DI “LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO”**

**10 maggio 2021**

**Relatore: dr.ssa Maria Antonia Maiolino**

Giudice del Tribunale di Padova

Fallita la società Alfa in data 15 febbraio 2021, il curatore fallimentare invia a tutti i creditori la comunicazione di cui all'art. 92 legge fallimentare, indicando per l'esame dello stato passivo la data del 15 maggio 2021, fornendo le indicazioni utili per la formulazione della domanda di ammissione al passivo e precisando l'indirizzo di posta elettronica cui inviare domande e documenti allegati.

Il 10 aprile 2021 Tizio deposita in cancelleria la propria domanda di ammissione al passivo; il successivo 20 aprile lo stesso Tizio inoltra la domanda all'indirizzo pec indicato dal curatore nella citata comunicazione.

In occasione del progetto di stato passivo, il curatore propone la declaratoria di inammissibilità della domanda, in quanto non inoltrata via pec al curatore.

Il 10 aprile 2021 la banca Zeta inoltra via pec al curatore la propria domanda di ammissione al passivo, chiedendo il riconoscimento del credito di € 250.000, allegando unicamente due decreti ingiuntivi esecutivi: a) un primo provvedimento monitorio del 15 maggio 2019 per € 145.000, oltre € 5.000 per spese; b) un secondo provvedimento monitorio del 15 ottobre 2019 per € 95.000, oltre € 5.000 per spese.



**Scuola Forense di Padova**  
"Francesco Baldon"

La banca chiede altresì il riconoscimento del privilegio ipotecario con riferimento all'immobile del fallito, sito in Padova, Via del Tribunale 6, quanto al credito pari al capitale (€ 240.000 complessivamente), facendo valere l'ipoteca giudiziale iscritta in forza dei decreti medesimi; chiede altresì il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. quanto al credito per spese legali (€ 10.000 complessivamente).

Il curatore nel progetto di stato passivo propone il rigetto dell'intera domanda, sostenendo che non vi è prova che i decreti ingiuntivi fossero divenuti definitivi nei confronti della società prima della sua dichiarazione di fallimento.

Il 10 maggio 2021 la banca invia al curatore via pec la seguente documentazione: quanto al credito sub a) il contratto di conto corrente e tutti gli estratti conto con saldo debitario finale; quanto al credito sub b) un documento di cancelleria attestante che il decreto ingiuntivo non è stato opposto.

*Quid iuris?*